



CFVI

Integrazione D.V.R.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(Articoli 17, 28, 29 D.Lgs. 9 aprile 2008 e s.m.i.)

VALUTAZIONE DI ESPOSIZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
(ai sensi del Titolo X e Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08)

RISCHIO DA COVID-19

REV.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA (Datore di lavoro)
Rev.1	08/09/2020	Prima emissione	Michele Gottardi

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
DATORE DI LAVORO	MICHELE GOTTARDI	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCONI	

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DEFINIZIONI	4
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	5
5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	7
5.1. <i>INFORMAZIONE DEL PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI</i>	7
5.2. <i>MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA</i>	7
5.2.1. <i>ACCESSO PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI</i>	7
5.2.2. <i>ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI.....</i>	7
5.3. <i>PULIZIA E SANIFICAZIONE.....</i>	7
5.4. <i>PRECAUZIONI IGIENICHE.....</i>	8
5.5. <i>DISTANZA INTERPERSONALE E SPAZI COMUNI</i>	8
5.6. <i>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....</i>	9
5.7. <i>GESTIONE DI PERSONALE SINTOMATICO NELLA STRUTTURA.....</i>	9
5.8. <i>CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19</i>	9
5.8.1. <i>CASO CONFERMATO DI COVID-19</i>	9
5.8.2. <i>CONTATTO DI SOGGETTO CHE FREQUENTA IL SERVIZIO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID19 (NON FREQUENTANTE IL SERVIZIO).....</i>	9

1. PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs 81/2008.

Il presente documento contiene indicazioni di carattere generale, sulla prevenzione del rischio biologico, relative procedure e sulla prevenzione dei rischi derivanti dalle nuove procedure lavorative che si sono rese necessarie per la riapertura dei servizi di formazione in presenza per l'anno 2020/2021.

La natura e le dinamiche mostrate dalla pandemia da Covid-19 imporranno tuttavia una continua revisione ed aggiornamento del documento stesso, per adeguarlo alle norme promulgate in corso d'opera dagli organi di governo centrali e locali, in risposta all'evolversi della situazione.

La valutazione del rischio è stata fatta in base alle indicazioni contenute nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL nel mese di aprile 2020. Con il presente documento viene quindi implementata la valutazione dei rischi definendo delle misure comportamentali, di prevenzione e protezione indispensabili per assicurare alle persone che lavorano e agli utenti adeguati livelli di protezione. Tali misure hanno validità sino all'emissione del Decreto di revoca delle misure di contenimento.

In considerazione delle peculiarità dei diversi ambienti e condizioni in cui vengono svolte le mansioni di lavoro, il documento contiene procedure comuni e, dove richiesto, specifiche per situazioni peculiari.

Si rimanda all'impegno di tutto il personale ed alle figure incaricate di mansioni specifiche nell'ambito della sicurezza sul luogo di lavoro, per la corretta e puntuale applicazione di quanto indicato.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Nota del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 (indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico)
- Nota del Ministero della Salute del 22 febbraio COVID2019 – Nuove indicazioni e chiarimenti
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.p.r. 23 FEBBRAIO 2020 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2020 N.6"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19"
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 8 MARZO 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" emanate il 14 Marzo 2020 a seguito dei DPCM dell'8, 9 e 11 Marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 che proroga le disposizioni di chiusura fino al 3 maggio
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 con inserite le prescrizioni valedoli dal 4 maggio che contraddistinguono la "fase 2" e allegati l'aggiornamento del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Linee guida della Regione Veneto per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative - approvate il 16 maggio 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126



- Ordinanza della Regione Veneto n.48/2020 – ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 17 maggio 2020
- Ordinanza della Regione Veneto N.50 del 23 Maggio 2020 sulla riapertura di asili, parchi gioco, circoli culturali e ricreativi
- Ordinanza della Regione Veneto N. 55 del 29 Maggio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del'11 Giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Ordinanza della Regione Veneto del 13 Giugno 2020 sulla ripresa delle attività economiche, sociali e ricreative
- Ordinanza della Regione Veneto del 26 Giugno 2020 con le nuove linee guida per il Trasporto pubblico locale e quello non di linea
- Ordinanza della Regione Veneto del 6 Luglio 2020 con disposizioni su obbligo di isolamento fiduciario, segnalazioni e sanzioni
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ministero dell'Istruzione "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" del 31 Luglio 2020
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia pubblicate il 21 Agosto 2020 dal Ministero della Salute

3. DEFINIZIONI

AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

MICROORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

COLTURA CELLULARE: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI (Art.268, D.Lgs. 81/08). Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

L'allegato XLVI al D.Lgs 81/08 riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

CORONAVIRUS: vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

SARS-Cov-2: virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome Respiratoria Acuta Grave-CoronaVirus-2" (SARS-CoV-2)

COVID-19: malattia provocata dal nuovo Coronavirus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata

CONTATTO STRETTO: definito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

CASO SOSPETTO: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

CASO PROBABILE: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

CASO CONFERMATO: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA


Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata dall'INPS sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- **esposizione**
 - 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 - 1 = probabilità medio-bassa;
 - 2 = probabilità media;
 - 3 = probabilità medio-alta;
 - 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- **prossimità**
 - 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 - 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 - 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
 - 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
 - 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**
 - = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
 - 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Il documento redatto dall'INPS riporta inoltre una tabella esemplificativa, di seguito riportata, che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

In base a tale analisi, al settore Istruzione è stata attribuita la Classe di rischio **MEDIO-BASSA**.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

5.1. INFORMAZIONE DEL PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI

- Consegna di informativa a tutti i lavoratori in merito ai buoni comportamenti da adottare per prevenire il COVID-19.
- Predisposte idonee istruzioni operative rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
- Prevista idonea segnaletica con pittogrammi.
- Informati i dipendenti, i docenti e gli studenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente.
- Viene raccolta un'autodichiarazione, sottoscritta da studenti e docenti, sul rispetto delle norme igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
- In caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) il lavoratore è stato informato di non recarsi al lavoro e restare in isolamento domiciliare, contattare immediatamente il proprio Medico Curante e comunicare al datore di lavoro la motivazione dell'assenza.

5.2. MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un'infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante.

5.2.1. ACCESSO PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI

- Non è consentito l'accesso a persone con temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- All'ingresso del fabbricato è obbligatorio l'igienizzazione delle mani utilizzando l'apposito dispenser automatico
- Durante la/le pause e al termine della lezione gli allievi usciranno dalla porta finestra
- Durante la/le pause e al termine della lezione il docente farà uscire gli allievi dalla porta finestra avendo cura di essere il solo a toccare il maniglione antipánico e igienizzandosi le mani prima di effettuare l'operazione

5.2.2. ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI

- È stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, fornitori, ecc.), gli stessi verranno informati che devono rispettare tutte le regole vigenti nella struttura.
- Tutti i fornitori devono rimanere all'esterno della struttura. Dopo aver effettuato lo scarico del mezzo, i fornitori provvederanno a lasciare la merce all'ingresso della struttura. Il personale interno poi provvederà a sistemarla negli idonei spazi di stoccaggio.
- Prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l'orario del loro arrivo.
- Per gli utenti esterni è stata messa a disposizione una soluzione igienizzante per il lavaggio delle mani
- Come ditta committente si richiede a tutte le ditte appaltatrici (es. manutentori, fornitori, ecc) di comunicare se un proprio lavoratore risultasse positivo al tampone COVID-19, per garantire la collaborazione con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti
- Per le consegne di pacchi o posta, il corriere/postino che arriva staziona all'esterno e il personale aziendale munito di dispositivi anti-contagio preleva la merce.

5.3. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Per la pulizia di ambienti di lavoro non frequentati da casi covid-19 positivi, si procede alle pulizie ordinarie degli ambienti di lavoro con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, ecc.).

- Garantita, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti.

- Garantita una pulizia approfondita degli ambienti con detergente neutro con particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, ecc.).
- Garantito un buon ricambio dell'aria in tutte le stanze e gli spazi chiusi frequentati, in maniera naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza.
- Per gli impianti di condizionamento viene esclusa la funzione di ricircolo dell'aria

Per la pulizia di ambienti non sanitari dove, abbiano eventualmente soggiornato casi di covid-19 positivi, si applicano le misure straordinarie di seguito riportate:

- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa idonei DPI (protezioni da anticontagio e secondo quanto riportato dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente.
- Gli impianti di climatizzazione e diffusione di aria devono essere sanificati periodicamente da parte di personale specializzato dotato di appositi DPI

5.4. PRECAUZIONI IGIENICHE

Al fine di ridurre il rischio di contagio, vengono adottate le seguenti misure:

- Sono stati messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Inoltre tutto il personale, i docenti e gli studenti hanno accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi detergenti e di carta monouso.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, oppure con disinfettanti per mani, raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici.
- Viene sottolineata l'importanza della frequente pulizia delle mani.
- Garantita la disponibilità di soluzioni igienizzanti in tutta la struttura con particolare attenzione ai punti di ingresso.
- Il personale dovrà provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione igienizzante: all'arrivo in struttura, ad ogni cambio attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumazione di pasti, dopo aver toccato particolari superfici, prima di lasciare la struttura.
- Prima dell'accesso ai servizi igienici è obbligatoria l'igienizzazione delle mani con apposito liquido messo a disposizione dall'organizzazione.
- In caso di utilizzo del notebook messo a disposizione dall'organizzazione per la proiezione delle slides il docente dovrà igienizzare la relativa tastiera al termine di ogni utilizzo

5.5. DISTANZA INTERPERSONALE E SPAZI COMUNI

Al fine di limitare i contatti, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza e proteggere i lavoratori, i docenti e gli studenti, il Datore di Lavoro ha messo in atto le seguenti misure:

- L'attività formativa è stata organizzata prevedendo spazi adeguati al fine di promuovere il distanziamento interpersonale.
- Vengono limitare gli spostamenti all'interno degli ambienti dedicati al servizio.
- È fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti.
- Sono state adottate misure organizzative per evitare assembramenti.
- Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale dipendente, docenti, studenti ed eventuali fornitori/visitatori.
- Non è consentito spostare il banco o la sedia dalla sede in cui era stata posizionata
- Non sono ammesse pause e assembramenti nelle parti comuni del fabbricato.

5.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Risulta fondamentale l'utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la diffusione a mezzo droplet.

I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dal coronavirus SARS-CoV-2 sono costituiti da mascherine chirurgiche e mascherine con protezione FFP2/FFP3

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni igienizzanti secondo opportune procedure aziendali.

- Garantita la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti.
- Tutto il personale, i docenti, gli studenti ed i fornitori/visitatori, devono indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie.
- Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l'elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legate dietro la nuca.
- Deve essere praticata sempre l'igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle eliminate, ed evitare di toccarle con le mani durante l'uso.

5.7. GESTIONE DI PERSONALE SINTOMATICO NELLA STRUTTURA

A fini cautelativi, per essere pronti a gestire un'eventuale presenza di persona sintomatica (febbre e sintomi di infezione respiratoria) nella struttura, onde evitare il contagio tra le persone, si sono stabilite le seguenti misure:

- La persona sintomatica verrà immediatamente isolata nella struttura.
- Qualora sia strettamente necessario intervenire sulla persona sintomatica, il soccorritore dovrà prima indossare mascherina e guanti, gettandoli a fine intervento in un sacchetto sigillato e quindi nel bidone dei rifiuti.
- Terminato l'intervento sulla persona sintomatica, il soccorritore dovrà segnalare all'Azienda, il contatto con il soggetto sintomatico, e salvo che questo risultasse negativo, dovrà abbandonare cautelativamente la struttura e rimanere in quarantena per il periodo necessario
- Nel periodo dell'indagine, l'Azienda valuterà di chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento
- Qualora la persona sintomatica sia stato riscontrato positivo al tampone COVID-19, l'Azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti", al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena

5.8. CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19

5.8.1. CASO CONFERMATO DI COVID-19

Nell'eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta la struttura si procederà come segue:

1. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestivamente informato attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale;
2. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l'immediata chiusura della struttura per un periodo indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l'attuazione delle misure di contact tracing, sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza.
3. tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate in misura precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell'inchiesta epidemiologica;
4. sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la collaborazione di struttura, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con il caso per i quali va quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l'esecuzione del tampone nasofaringeo;
5. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l'esecuzione dei controlli anche ad altri contatti occasionali all'interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso e in virtù degli esiti dei test effettuati;
6. tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere sottoposti a ricambio dell'aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente;
7. il caso positivo per COVID-19 potrà riprendere la frequenza del servizio solo dopo la documentazione dell'avvenuta guarigione clinica contestualmente alla negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 ore uno dall'altro in accordo con le indicazioni nazionali e regionali.

5.8.2. CONTATTO DI SOGGETTO CHE FREQUENTA IL SERVIZIO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID19 (NON FREQUENTANTE IL SERVIZIO)



Nell'eventualità di un soggetto che frequenta il servizio che è stato a contatto con un caso confermato di COVID-19, si dispone per il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad opera del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine della quarantena) del caso.

In caso di soggetto che frequenta la struttura e che presenta sintomi febbrili e/o respiratori, si dovrà procedere come segue:

1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza dei locali aziendali;
2. nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure localmente previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti stretti verranno posti in quarantena in attesa dell'esito del test diagnostico del caso sospetto:
 - in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato;
 - in caso di tampone negativo per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti aziendali ad avvenuta guarigione.